



## GRUPPO CONSILIARE LISTA CIVICA PER MARNATE

Ill.mo Sindaco di Marnate  
**Maria Elisabetta Galli**

Marnate, 13 luglio 2020

### **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

I consiglieri comunali Moreno Bertazzo, Silvia Elzi e Roberto Pozzoli ai sensi dell'art. 20 del Regolamento del Consiglio Comunale, portano al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione avente per oggetto: "TARIFFE TARI 2020 – AGEVOLAZIONI UTENZE NON DOMESTICHE - DELIBERAZIONI ARERA"

#### **VISTE**

- la deliberazione del C.C. n. 08 del 30.05.2020 con cui sono state approvate le tariffe della TARI per il 2020;
- la deliberazione del C.C. n. 39 del 18.12.2018 con cui sono state approvate le tariffe della TARI per il 2019;
- la deliberazione del C.C. n. 4 del 9.02.2019 con cui sono state rideterminate alcune tariffe non domestiche della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2019 in applicazione dell'art. 1, comma 1093 della legge 145/2018;
- la delibera ARERA 158/2020/R/rif - Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19
- la delibera ARERA 238/2020/R/rif - Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemologica da COVID-19

- la delibera ARERA 443/2019/R/rif - Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021

-

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che: «Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

**CONSIDERATO CHE** l'approvazione del regolamento e delle tariffe Tari e tariffa corrispettiva per il 2020 è stata recentemente fissata al 30 settembre da un emendamento presentato al decreto legge 19 maggio 2020 cd. Dl "Rilancio", in corso di conversione in legge,

**CONSIDERATO CHE** l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, *"la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)"* e inoltre, *"la predetta disposizione, espressamente attribuisce all'Autorità, tra le altre, le funzioni di "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi*

*di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga' (lett. f);*

**CONSIDERATO CHE** ARERA prevede che *“tutti gli Enti territorialmente competenti che abbiano già trasmesso all’Autorità la predisposizione del piano economico-finanziario per l’anno 2020, potranno eventualmente integrarne il contenuto [...] al fine di avvalersi della modalità di riconoscimento degli eventuali oneri aggiuntivi e degli scostamenti di costo connessi alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, nel rispetto delle misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento, disposte dall’Autorità con la deliberazione 238/2020/R/rif.”*

**PRESO ATTO CHE** la deliberazione ARERA n. 158/2020/R/RIF afferma che, a causa del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle prime informazioni acquisite, l’Autorità ha previsto l’adozione di misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l’emergenza da COVID-19. L’Autorità precisa, che in considerazione della disomogeneità delle decisioni al riguardo adottate sul territorio nazionale (e delle correlate difficoltà per la finanza locale e per l’equilibrio economico finanziario delle gestioni), è possibile inserire alcuni fattori di rettifica per talune tipologie di utenze non domestiche, al fine di tener conto del principio *“chi inquina paga”*, sulla base della minore quantità di rifiuti producibili, e di specifiche forme di tutela per quelle domestiche economicamente disagiate, in una logica di sostenibilità sociale degli importi dovuti.

**TENUTO CONTO CHE** anche l’Istituto per la Finanza e l’Economia Locale (IFEL) dell’ANCI in una nota del 31 maggio 2020 evidenzia che è *“opportuno rispettare il minimo regolatorio imposto dalle nuove previsioni ARERA e che esiste infatti alcun divieto di procedere in maniera più generosa, con risorse derivanti dal bilancio dei Comuni, al fine di beneficiare le utenze in difficoltà economica provocata*

*dall'emergenza sanitaria da Covid-19."*

**RICHIAMATA** la casistica di Utenze Non Domestiche previste da ARERA

a) attività "chiuse per legge e successivamente riaperte" (punto 1.2 della delibera)

b) attività "ancora soggette a chiusura" (punto 1.3 della delibera)

c) attività che "potrebbero risultare sospese" (punto 1.4 della delibera)

d) attività "non soggette a sospensione per emergenza" (punto 1.5 della delibera)

Per le UND al punto a) "a titolo esemplificativo e non esaustivo" indicati nell'allegato A della delibera (tab. 1a), la riduzione dei coefficienti Kd deve essere proporzionale ai giorni di effettiva chiusura.

Il calcolo della riduzione applicabile consiste: - nella determinazione della riduzione della parte variabile della tariffa (in euro/mq) di ciascuna categoria UND, pari a n.giorni di chiusura / 365 x parte variabile; 8 - moltiplicata per il totale dei metri quadrati del locale cui la riduzione si applica.

Per le UND al punto b) indicate sempre "a titolo esemplificativo e non esaustivo" nell'Allegato A, tab. 1b), riconducibili alle categorie oggetto di sospensione obbligatoria che non risulti revocata alla data del 7 maggio, di pubblicazione della delibera stessa, la riduzione che l'Autorità indica per questa casistica è pari alla decurtazione del 25% dei coefficienti Kd, relativi a ciascuna categoria UND. Il procedimento di calcolo è pertanto il medesimo descritto al punto precedente, ponendo pari a 0,25 la frazione ivi calcolata in base al numero di giorni di chiusura (n.giorni di chiusura / 365 = 0,25)

Per le UND al punto c) e d) rimanda alla deliberazione ARERA 158

**CONSIDERATO INOLTRE CHE** l'autorità

- ha proposto che l'Ente territorialmente competente possa valorizzare, per gli anni 2020 e 2021, una specifica componente di costo prospettica  $COS^{exp}_{TV,a}$  - ad integrazione del totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile di cui al comma 2.2 del MTR - con finalità sociale, volta alla copertura degli oneri variabili derivanti dall'attuazione delle misure di tutela a favore delle utenze domestiche economicamente disagiate, come individuate dalla deliberazione 158/2020/R/RIF;

- ha altresì prospettato la possibilità in capo all'Ente territorialmente competente di valorizzare un conguaglio  $RCND_{TV}$ , nei limiti della riduzione dei ricavi attesa derivante dalla rimodulazione dei fattori stabilita dalla citata deliberazione 158/R/2020/RIF per le utenze non domestiche, al fine di recuperare in annualità successive al 2020 le mancate entrate tariffarie relative all'anno 2020

**PRESO ATTO CHE** la deliberazione ARERA n. 238/2020/R/RIF afferma che le componenti  $COVTF^{exp,2020}$  e  $COVTV^{exp,2020}$  devono essere quantificate sulla base di criteri oggettivi e verificabili, tra le quali vengono indicate

- dell'eventuale riduzione/sospensione di taluni servizi all'utenza, quali il ritiro dei rifiuti ingombranti, da sfalci e potature, nonché dei servizi relativi ai centri di raccolta aperti al pubblico;
- del numero di mercati settimanali o periodici non effettuati, del numero di eventi non realizzati e, nelle aree caratterizzate da flussi turistici rilevanti, dal mancato potenziamento dei servizi a fini turistici

**PRESO ATTO INOLTRE CHE** l'art. 1 della deliberazione ARERA n. 238/2020/R/RIF - *"Elementi di flessibilità nella predisposizione dei piani economico-finanziari per l'anno 2020 a seguito dell'emergenza COVID-19"* è data facoltà all'Ente territorialmente competente di integrare gli obiettivi di qualità del servizio (QL) e di ampliamento del perimetro gestionale (PG), con un ulteriore obiettivo  $C19_{2020}$  che permetta di tener conto delle azioni messe in atto dagli operatori per la gestione delle ricadute dell'emergenza da COVID-19.

**RICHIAMATA** la deliberazione 238/2020/R/RIF in cui i parametri  $COV^{exp}_{TF,2020}$  e  $COV^{exp}_{TV,2020}$  possono essere modificati e quantificati sulla base di criteri oggettivi e verificabili ad esempio:

- dell'eventuale riduzione/sospensione di taluni servizi all'utenza, quali il ritiro dei rifiuti ingombranti, da sfalci e potature, nonché dei servizi relativi ai centri di raccolta aperti al pubblico;

- del numero di mercati settimanali o periodici non effettuati, del numero di eventi non realizzati e, nelle aree caratterizzate da flussi turistici rilevanti, dal mancato potenziamento dei servizi a fini turistici;

**VISTO** l'art. 4 della determina ARERA 238/2020 in cui afferma che l'Ente territorialmente competente può richiedere alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), l'anticipazione, per l'anno 2020 dell'importo corrispondente alla valorizzazione della componente  $RCND_{TV}$ , relativa al minor gettito derivante dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche


**CON VOTI**

### **DELIBERA**


- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- 2) Che gli elementi di flessibilità previste dalle delibere 158 e 238 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente per far fronte all'emergenza COVID-19 costituiscano LINEE DI INDIRIZZO nella formazione del Piano Economico-Finanziario TARI per l'anno 2020

I consiglieri del gruppo PER MARNATE

Moreno Bertazzo



Silvia Elzi



Roberto Pozzoli

